

Bur n. 8 del 23/01/2009

Energia e industria

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 4070 del 30 dicembre 2008

D.lgs. 387/2003 – R.D.1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici. DGR 2204/2008 – Disposizioni procedurali.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta d'intesa con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso riferisce quanto segue.

Gli impianti idroelettrici costituiscono una particolare tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite apparecchiature idrauliche, sfruttano un salto d'acqua per produrre energia elettrica e, come tali, comprendono sempre anche una derivazione d'acqua pubblica. Per tale ragione, le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto, oltre che della recente normativa specifica per gli impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003, anche delle disposizioni del T.U. sulle acque pubbliche di cui al R.D.1775/1933.

Per tali impianti, infatti, con deliberazione della Giunta Regionale in data 6.04.2004, n. 1000 sono state fissate direttive e procedure per dare attuazione a quanto disposto dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che con l'art. 12 dispone un'autorizzazione unica, a carico della Regione, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Con il citato provvedimento regionale s'intendeva definire un percorso istruttorio unitario e organico facente capo a una conferenza di servizi, che potesse soddisfare i principi stabiliti dal predetto decreto legislativo, portando, in particolare, al rilascio di un'unica autorizzazione finale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che avesse effetto anche per quanto attiene la concessione di derivazione d'acqua e per la pronuncia di compatibilità ambientale, qualora necessaria.

Ora, dopo alcuni anni di pratica applicazione delle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 1000/2004, le strutture regionali competenti per l'istruttoria sui progetti degli impianti hanno potuto testare l'efficacia della procedura approvata, facendo così emergere, all'interno della procedura medesima, la presenza di elementi di criticità che ne compromettono il regolare sviluppo, talché si sono verificate notevoli difficoltà operative nello svolgimento del procedimento istruttorio. Peraltro, gli effetti negativi più marcati si sono registrati nei casi in cui il progetto dell'impianto idroelettrico era sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Conseguentemente, la Giunta regionale ha avviato un processo di revisione delle norme procedurali afferenti l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, giungendo al provvedimento n.2204 del 8 agosto 2008 con il quale sono state fornite nuove aggiornate disposizioni in materia, dando mandato alle Strutture regionali di predisporre nuovi indirizzi tecnico-operativi per la gestione delle istanze, anche a modifica di quanto a suo tempo disposto con la citata DGR 1000/2004.

A tal riguardo, è bene precisare che uno degli aspetti più critici emersi nel corso delle procedure di istruttoria finora svolte, è quello riguardante l'obbligo di dimostrare, da parte del richiedente, la disponibilità dell'area sulla quale realizzare l'impianto. Tale disposizione, inserita nella citata DGR 1000/2004, alla luce delle esperienze maturate e, soprattutto, in considerazione della necessità di una maggiore aderenza delle procedure

regionali ai principi contenuti nel D.lgs.387/2003, deve essere rivista ed eliminata dalle nuove procedure aggiornate.

Pertanto, in attuazione della DGR 2204/2008, si ritiene necessario dare luogo alle seguenti disposizioni procedurali, da intendersi sostitutive di quelle a suo tempo fissate con la DGR 1000/2004.

GENERALITÀ

1. All'interno del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Dec.Lgs. 387/2003 devono trovare adempimento le procedure per la concessione di derivazione d'acqua di cui al R.D.1775/1933 nonché quelle concernenti la V.I.A., la valutazione di incidenza e il vincolo paesaggistico, ove dovute.
2. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni, fatta salva una maggior durata dovuta all'espletamento delle procedure di cui sopra, in relazione ai tempi di legge per le stesse stabiliti.
3. Il provvedimento unico regionale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto costituisce titolo per il richiedente per attivare presso la Provincia competente, ai sensi della L.R. 11/81, la procedura espropriativa per l'ottenimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere.
4. La durata della concessione di derivazione d'acqua, a decorrere dalla data del relativo decreto regionale, è di norma pari ad anni 15 cui si devono sommare gli anni occorrenti per l'avvio della produzione di energia, come comunicati dal richiedente. Una diversa maggiore durata della concessione potrà essere considerata su presentazione da parte del richiedente di relativo Piano Economico Finanziario.
5. Il presente procedimento si applica alle domande registrate al protocollo regionale dopo la data di pubblicazione della deliberazione n.2204/2008, mentre le domande pervenute in data antecedente sono istruite secondo la procedura previgente, nei termini di cui alla D.G.R.1000/2004.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda e il relativo progetto definitivo nonché, qualora presente, lo studio d'impatto ambientale (S.I.A.), la relazione di valutazione di incidenza nei confronti della rete Natura 2000 e la relazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica devono essere presentati all'Unità di Progetto Energia che accerta la completezza del progetto e della relativa documentazione.
2. Effettuata la verifica, l'Unità di Progetto Energia trasmette la domanda e la documentazione tecnica alla Direzione Difesa del Suolo la quale sollecitamente comunica al richiedente l'avvio del procedimento, indicando il nominativo del responsabile del procedimento (R.U.P.) e la struttura competente per l'istruttoria.

IMPIANTI NEI QUALI LE OPERE E/O LA DERIVAZIONE D'ACQUA NON SONO SOGGETTE A PROCEDURA DI VIA.

1. La Direzione Difesa del Suolo trasmette gli atti relativi alla domanda di concessione d'acqua all'Unità periferica del Genio Civile nonché all'Autorità di Bacino, per il parere di cui all'art.96 del Dec.Lgs.152/2006.
2. Nel caso sia interessata un'area della rete Natura 2000, la Direzione Difesa del Suolo trasmette la relazione di valutazione d'incidenza alla Struttura regionale competente per il previsto parere.

3. Nel caso le opere ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la stessa Direzione trasmette la relazione paesaggistica alla Struttura regionale competente.
4. L'Unità periferica del Genio Civile provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda e relativo progetto, fissando il termine perentorio di trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza e di eventuali osservazioni e opposizioni ai sensi dell'art.7 del R.D.1775/1933. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del richiedente e, a tal fine, l'Unità periferica del Genio Civile chiede le eventuali integrazioni necessarie.
5. Nel caso in cui non siano pervenute domande concorrenti, l'Unità periferica del Genio Civile ne dà comunicazione al richiedente affinché provveda alle forme di pubblicità previste dalla normativa sugli espropri, nei confronti delle ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento. Prima della conclusione della conferenza di servizi di cui al punto 9), il richiedente dovrà comunicare all'Unità periferica del Genio Civile l'avvenuta pubblicità dell'iniziativa.
6. In caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni, l'Unità periferica del Genio Civile trasmette la documentazione a una Commissione tecnica per il parere, da formulare secondo i criteri di cui all'art. 9 del R.D.1775/1933.
7. La Commissione tecnica è composta dal Segretario all'Ambiente e Territorio che funge da Presidente, dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, dal Dirigente del Distretto Idrografico, dal Dirigente dell'Unità periferica del Genio Civile e dal Dirigente della Direzione Tutela Ambiente.
8. Una volta prescelta la domanda migliore, se diversa dal primo richiedente, l'Unità periferica del Genio Civile trasmette copia del relativo progetto della derivazione alla Direzione Difesa del Suolo nonché all'Autorità di Bacino affinché la stessa proceda alla formazione del parere di cui all'art. 96 del Dec.Lgs.152/2006. Provvede altresì a trasmettere la relazione di valutazione di incidenza e la relazione paesaggistica alle Strutture regionali competenti. Inoltre ne dà comunicazione al nuovo richiedente affinché provveda alle forme di pubblicità previste dalla normativa sugli espropri, nei confronti delle ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento. Prima della conclusione della conferenza di servizi di cui al punto 9) il richiedente dovrà comunicare all'Unità periferica del Genio Civile l'avvenuta pubblicità dell'iniziativa.
9. La Direzione Difesa del Suolo convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.lgs.387/2003, alla quale partecipano la Regione, la Provincia, il Comune nonché l'Autorità di Bacino e i rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti eventualmente interessati al procedimento.
10. Nella conferenza di servizi sono raccolti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti interessati, compresi quelli di natura vincolante il cui esito determina l'interruzione o la prosecuzione del procedimento. La conferenza di servizi si esprime a maggioranza.
11. La conferenza di servizi è di norma preceduta da una o più conferenze istruttorie alle quali sono invitate le Strutture regionali e gli altri Enti e Amministrazioni interessate al procedimento. Alla conferenza istruttoria è invitato il proponente per l'illustrazione del progetto.
12. La Direzione Difesa del Suolo trasmette l'esito della conferenza di servizi all'Unità di Progetto Energia che predispose il provvedimento di Giunta.
13. Su conforme parere favorevole della conferenza di servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento unico di:
 - o autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;
 - o approvazione della relazione di valutazione d'incidenza, ove dovuta;

- o approvazione del progetto;
- o autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto;
- o dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

L'Unità di Progetto Energia trasmette il provvedimento all'Unità periferica del Genio Civile e al richiedente per gli eventuali successivi adempimenti.

14. Entro i successivi 30 giorni, l'Unità periferica del Genio Civile competente per territorio procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta Regionale. Dalla data del decreto di concessione decorre l'obbligo di versamento alla Regione dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua.

IMPIANTI NEI QUALI LE OPERE E/O LA DERIVAZIONE D'ACQUA SONO SOGGETTE A PROCEDURA DI VIA.

1. La Direzione Difesa del Suolo trasmette il progetto definitivo dell'impianto alla Struttura competente per la V.I.A.. Provvede altresì a trasmettere gli atti relativi alla domanda di concessione d'acqua all'Unità periferica del Genio Civile nonché all'Autorità di Bacino per il parere di cui all'art.96 del Dec.Lgs.152/2006.
2. La Struttura regionale competente per la V.I.A. verifica la completezza del progetto e dello studio di impatto ambientale, comunicandone gli esiti al richiedente.
3. Nel caso sia interessata un'area della rete Natura 2000, il progetto sottoposto alla procedura di V.I.A. deve comprendere anche la relazione di valutazione di incidenza e, nel caso le opere ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche la relazione paesaggistica.
4. L'Unità periferica del Genio Civile provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda e relativo progetto, fissando il termine perentorio di trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza e di eventuali osservazioni e opposizioni ai sensi dell'art.7 del R.D.1775/1933. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del richiedente e, a tale fine, l'Unità periferica del Genio Civile chiede le eventuali necessarie integrazioni.
5. Nel caso in cui non siano pervenute domande concorrenti, l'Unità periferica del genio Civile ne dà comunicazione al richiedente affinché provveda alle forme di pubblicità previste dalla normativa sugli espropri, nei confronti delle ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento. Prima della conclusione della conferenza di servizi di cui al punto 10) il richiedente dovrà comunicare all'Unità periferica del Genio Civile l'avvenuta pubblicità dell'iniziativa.
6. In caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni, l'Unità periferica del Genio Civile trasmette la documentazione a una Commissione tecnica per il parere, da formulare secondo i criteri di cui all'art. 9 del R.D.1775/1933.
7. La Commissione tecnica è composta dal Segretario all'Ambiente e Territorio che funge da Presidente, dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, dal Dirigente del Distretto Idrografico, dal Dirigente dell'Unità periferica del Genio Civile e dal Dirigente della Direzione Tutela Ambiente.
8. Una volta prescelta la domanda migliore, se diversa dal primo richiedente, l'Unità periferica del Genio Civile trasmette copia del relativo progetto della derivazione all'Autorità di Bacino affinché la stessa proceda alla formazione del parere di cui all'art. 96 del Dec.Lgs.152/2006.

Provvede altresì a trasmettere il progetto definitivo alla Struttura competente per la V.I.A. Inoltre ne dà comunicazione al nuovo richiedente affinché provveda alle forme di pubblicità previste dalla normativa sugli espropri, nei confronti delle ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento. Prima della conclusione della conferenza di servizi di cui al punto 10) il richiedente dovrà comunicare all'Unità periferica del Genio Civile l'avvenuta pubblicità dell'iniziativa.

9. La Struttura competente per la V.I.A. invita il richiedente a procedere alle pubblicazioni ai sensi della L.R.10/99 e avvia l'istruttoria di compatibilità ambientale.

10. La Commissione V.I.A., svolge le funzioni di conferenza di servizi ai sensi dell'art.23 della L.R.10/99 e dell'art.12 del Dec.Lgs.387/2003.

11. La Struttura regionale competente per la V.I.A. trasmette il parere della Commissione V.I.A. all'Unità di Progetto Energia che predispose il provvedimento di Giunta.

12. Su conforme parere favorevole della Commissione V.I.A., la Giunta regionale adotta il provvedimento unico di:

- autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;
- approvazione della relazione di valutazione d'incidenza, ove dovuta;
- pronuncia di compatibilità ambientale;
- approvazione del progetto;
- autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto;
- dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

L'Unità di progetto Energia trasmette il provvedimento all'Unità periferica del Genio Civile e al richiedente per gli eventuali successivi adempimenti.

11. Entro i successivi 30 giorni, l'Unità periferica del Genio Civile competente per territorio procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta Regionale. Dalla data del decreto di concessione decorre l'obbligo di versamento alla Regione dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua.

Le procedure sopra riportate trovano integrale applicazione nel caso di nuovo impianto idroelettrico inteso come complesso di opere e apparecchiature, realizzato ex novo, che produce energia elettrica sfruttando un salto d'acqua.

Non si applicano invece nel caso di realizzazione di un impianto idroelettrico – o meglio di apparecchiatura di tipo idroelettrico – che modifica o integra un impianto idroelettrico esistente, al fine di aumentare e/o ottimizzare la produzione di energia.

Tale fattispecie si configura quando l'impianto integrativo va realizzato all'interno delle strutture edilizie costituenti l'impianto idroelettrico esistente, non liberamente accessibili e di proprietà del soggetto che ha in esercizio l'impianto medesimo, ovvero va realizzato in posizione e con modalità esecutive, riferite all'impianto esistente, tali da non consentirne la realizzazione a soggetti diversi dal proprietario dell'impianto stesso.

In tale caso, la realizzazione dell'impianto integrativo è subordinata all'espletamento delle sole procedure riguardanti la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico insita nell'impianto medesimo. Ciò con particolare riguardo alle disposizioni di legge riguardanti le derivazioni d'acqua e riferite al R.D.1775/1933, alla valutazione di impatto ambientale, al vincolo paesaggistico, alla valutazione di incidenza ove dovuta, al parere dell'Autorità di Bacino.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il D.lgs. 387/2003

VISTO il R.D.1775/1933

VISTA la L.R. 11/2001

VISTE le DD.G.R. 1000/2004 e 2204/2008]

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le procedure regionali per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici.
2. di disporre che le procedure di cui al presente provvedimento si applicano, in sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R.1000/2004, alle domande pervenute al protocollo regionale dopo la data di pubblicazione del provvedimento n.2204/2008.